

REP. N. _____

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL
NUOVO SCIENCE CENTRE DI CITTA' DELLA SCIENZA - 1° LOTTO FUNZIONALE TRA LA
FONDAZIONE IDIS – CITTA' DELLA SCIENZA E _____ (Codice CUP
G68E1400000005 codice CIG)

TRA

Fondazione IDIS - Città della Scienza, C.F. 95005580634- P.I. 05969960631, con sede legale in via
Coroglio, 104 e 57 80124 Napoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore* il Presidente prof.
Riccardo Villari (di seguito anche solo “**Fondazione IDIS**” o “**Soggetto Beneficiario**”);

E

_____, C.F. e P.IVA _____, con sede legale in _____, in persona
del legale rappresentante *pro tempore* _____ (di seguito anche l’”**Appaltatore**”)

PREMESSO CHE

- in data 14 agosto 2014 veniva sottoscritto tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica , il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, il Provveditorato Interregionale per la Campania ed il Molise, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Fondazione IDIS – Città della Scienza e la Regione Campania, nell’ambito della programmazione delle risorse FSC 2007 – 2013, l’Accordo di Programma Quadro “Ricostruzione Città della Scienza” che prevedeva, tra gli interventi, la Ricostruzione del Science Centre di Città della Scienza;
- l’APQ stabiliva che il progetto dell’infrastruttura doveva essere definito attraverso la pubblicazione di un concorso internazionale di progettazione;
- a tal fine, con Determina Presidenziale n. 1 del 07/11/2014, la Fondazione pubblicava un concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi, per affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione preliminare e definitiva del nuovo Science Centre di Città della Scienza;
- alla procedura veniva assegnato il codice CIG 57825295E52 e il Codice CUP G69F1400000005;
- il progetto definitivo, consegnato dal raggruppamento vincitore, Finalca Ingegneria, veniva trasmesso dalla Fondazione alla DG10 della Regione Campania in data 23/12/2015 per la promozione della stipula dell’Accordo di Programma per la ricostruzione di Città della Scienza, come previsto dall’art 6 dell’APQ 14/08/2014;
- per l’attuazione dell’intervento *de quo* veniva stipulata, tra Regione Campania e Fondazione IDIS Città

- della Scienza, opportuna convenzione prot. n. CZ.2016.0000003 del 19/01/2016;
- con nota del 24/02/2016 prot n. 128244, veniva convocata la Conferenza dei Servizi per l'attuazione dell'intervento CdS – A1b “Ricostruzione Science Centre di Città della Scienza – Realizzazione dell’Infrastruttura”;
 - la Conferenza dei Servizi subiva un arresto procedurale per mutati indirizzi politico-urbanistici e in data 30/04/2019 veniva emanato il PRARU Bagnoli che sanciva la delocalizzazione del nuovo Science Centre, imponendo, di fatto, la modifica del progetto e del relativo contratto;
 - con la Cabina di Regia del 12/09/2022, a cui seguiva il Decreto Dirigenziale del 07/12/2022 si individuava una nuova area sulla quale localizzare il Nuovo Science Centre e pertanto la Fondazione sottoscriveva con la R.T.I. Finalca s.r.l. in data 23/12/2022 un atto transattivo in cui si dava incarico alla R.T.I. di redigere un Piano di Fattibilità Tecnico Economica per l'adeguamento del progetto alla nuova localizzazione;
 - il PFTE veniva approvato con il Decreto n. 4 del 04/05/2023 dal Commissario Straordinario per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli Coroglio, ricollocandolo nell'unità di intervento del PRARU denominata 1b2;
 - con la DGR 197 del 17/04/2025, la Regione Campania ha finanziato, tra gli interventi del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) - Area tematica “Cultura” – Settore “Attività culturali”, l'intervento e.1.“Ricostruzione Science Centre di Città della Scienza – Realizzazione dell’infrastruttura” (CUP G68E14000000005) di un primo lotto per un importo pari ad € 21.400.000,00 IVA inclusa a valere sulle risorse FSC 2007-2013 e ha individuato, altresì, quale soggetto attuatore la Fondazione IDIS-Città della Scienza.
 - facendo seguito alla DGR 197 del 17/04/2025, la Fondazione, con addendum al contratto per la progettazione ai sensi dell'art. 120 comma 1, lettera C, del Dlgs 31 marzo 2023, n. 3 ha incaricato la Finalca Ingegneria di redigere il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) relativo alla realizzazione del "Nuovo Science Centre Città della Scienza" – I Lotto Funzionale (CUP G68E14000000005).
 - il suddetto PFTE per la realizzazione del primo lotto è stato sottoposto a verifica dalla società Imperia SRL, con esito positivo ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 in data 06.10.2025, con rapporto di verifica finale Prot. 2025. N981_U_AD_2025.10.07;
 - che la Fondazione IDIS, in considerazione della particolare complessità e rilevanza dell'intervento in questione, in mancanza dei requisiti per svolgere le funzioni di Stazione Appaltante, ha stipulato con Regione Campania accordo per l'esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante qualificata ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in data _____ per avvalersi delle maggiori qualificazioni e competenze della Regione Campania, limitatamente alla fase di procedura di

affidamento;

- con nota _____ è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, d.lgs. n. 36/2023, _____;
- con decisione di contrarre prot. _____ del _____, la Regione Campania ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 44 del d.lgs. n. 36/2023, mediante bando trasmesso all'ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell'Unione Europea in data _____, pubblicato sul G.U.R.I. – Va Serie Speciale – Contratti pubblici n. _____ del _____, sul profilo del Soggetto Beneficiario <https://www.cittadellascienza.it/>, nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, per l'affidamento congiunto della la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Nuovo Science Centre di Città della Scienza;
- all'esito delle operazioni di gara, giusto verbale n. _____ della Commissione Giudicatrice, è risultata economicamente più vantaggiosa l'offerta presentata da _____ che ha offerto un ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara del _____;
- le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei confronti di _____, hanno dato tutte esito positivo, giusta comunicazione prot. _____ del _____ rilasciata dalla Centrale Acquisti che, accertata l'assenza di elementi ostativi, ha comunicato l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con decreto dirigenziale n. _____)

(ovvero)

- nelle more della stipula del contratto, con nota prot. _____ del _____ è stata disposta la consegna in via d'urgenza del servizio, ai sensi dell'art. 17 co. 8/9 del d.lgs. 36/2023;

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito, il “**Contratto**”), nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'UOD _____ della Direzione Generale _____, situata in Via... , non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti, ad eccezione dei seguenti allegati che, sottoscritti dalle parti, formano parimenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a) il Capitolato Speciale di Appalto;
- b) l'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore;

- c) il disciplinare di gara;
 - d) tutti i modelli e gli elaborati di progetto (PFTE complessivo e quello relativo al I° stralcio funzionale) richiamati nel rapporto di verifica e validazione;
 - e) il cronoprogramma
- nonché di tutti di documenti indicato all'art. 7, comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 2 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto dal d. lgs 31 marzo 2023 n. 36, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato. Ed altresì:

- dal Capitolato Speciale di Appalto e gli elaborati, gli atti ed i documenti ivi richiamati e/o ad esso allegati;
dal Progetto Esecutivo dei lavori e relativi elaborati e documenti;
- dall'offerta dell'appaltatore, comprensiva del prezzo e del tempo offerti, i documenti e le dichiarazioni presentate dal medesimo per la partecipazione alla gara, nonché tutti gli atti ed i documenti ivi richiamati;
- dal bando, il disciplinare di gara e gli ulteriori atti e documenti posti a base di gara.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di aver esaminato con la massima cura e attenzione i contenuti dello stesso nonché tutti gli atti e documenti che regolano l'appalto, anche se non materialmente allegati, di accettare ed osservare la disciplina ivi contenuta, tenuto conto delle prestazioni oggetto dell'affidamento, delle particolarità di quest'ultimo, di tutte le circostanze generali e particolari atte ad influire sull'esecuzione del medesimo e tutti gli oneri connessi.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

Fondazione IDIS affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di esecuzione del servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione del Nuovo Science Centre di Città della Scienza disciplinato dall'art. 1 del Capitolato speciale di Appalto/Offerta tecnica. L'appalto ha per oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva (comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione del "Nuovo Science Centre" di Napoli, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente affidamento ha ad oggetto il primo degli stralci funzionali/prestazionali distinti, in coerenza con il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) posto a base di gara denominato nel Capitolato

Speciale di Appalto “Prestazione Principale I° stralcio funzionale, comprendente la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere relative al I° stralcio funzionale.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Ai fini dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 e s.m.i. si evidenziano i Codici CIG
CUP G68E14000000005.

Fondazione IDIS potrà, in caso di reperimento del relativo finanziamento e nei modi e nei tempi di cui all'art. 4 che segue, affidare la progettazione esecutiva (comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) e dell'esecuzione dei lavori del II° stralcio funzionale indicato all'art. 2, comma 3, lett. b) del Capitolato Speciale di Appalto (“Prestazione Opzionale (Completamento)”).

L'importo stimato per il II° stralcio funzionale è pari a € 37.016.142,29 così ripartito:

- b.1) Lavori a corpo (soggetti a ribasso): € 35.746.734,24
 - di cui costi della manodopera (non soggetti a ribasso): € 5.499.444,20;
- b.2) Progettazione Esecutiva e CSP (soggetti a ribasso): € 618.264,97
- b.3) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 651.143,08.

Art. 4 – Ammontare del Contratto – Prestazione Opzionale – Diritto di Opzione

L'importo del presente Contratto ammonta ad € 15.545.086,89 (euro quindicimilionicinquecentoquarantacinquemilaottantasei/89) oltre IVA e oneri di legge, così ripartito, come da Quadro Economico:

- a.1) Lavori a corpo (soggetti a ribasso): € 14.915.154,65
 - di cui costi della manodopera (non soggetti a ribasso): € 2.825.677,43
- a.2) Progettazione Esecutiva e CSP (soggetti a ribasso): € 358.245,89
- a.3) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 271.686,35.

Il contratto è stipulato "a corpo" e l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, salvo le revisioni prezzi di legge.

L'offerta economica presentata dall'Appaltatore dovrà indicare distintamente il ribasso unico percentuale offerto sia sulla componente Lavori che sulla componente Progettazione.

Gli importi relativi alla manodopera non sono soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023 (tali importi dovranno essere esplicitati in base al computo della manodopera del PFTE).

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, il Soggetto Beneficiario si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore l'esecuzione del secondo stralcio di completamento dell'opera ("Prestazione Opzionale (Completamento)") così come definito e descritto dagli artt. 1, comma 1, lett. b) e 2, comma 3, lett. b) del Capitolato Speciale di Appalto.

L'opzione potrà essere esercitata dal Soggetto Beneficiario entro 36 mesi dal collaudo delle lavorazioni relative alla Prestazione Principale, subordinatamente al reperimento della copertura finanziaria necessaria previa comunicazione a mezzo p.e.c.

È fatta salva la possibilità per la Fondazione IDIS di suddividere la Prestazione Opzionale in ulteriori lotti, in relazione all'importo del finanziamento eventualmente ottenuto, senza che l'Appaltatore possa vantare alcunché, neanche a titolo di mera aspettativa a realizzare le opere e i servizi di cui alla Prestazione Opzionale.

Superato il predetto limite temporale senza che venga esercitato il diritto di opzione da parte del Soggetto Beneficiario, l'Appaltatore potrà legittimamente rifiutare di eseguire le prestazioni di cui alla Prestazione Opzionale, non sussistendo più alcun vincolo giuridico in tal senso.

In caso di esercizio dell'opzione da parte del Soggetto Beneficiario, i prezzi contrattuali saranno determinati applicando il ribasso offerto in sede di gara agli importi a base d'asta della Prestazione Opzionale, eventualmente aggiornati secondo le clausole di revisione prezzi di cui all'art. 60 del Codice.

Art. 5 - Descrizione e finalità dei lavori -

Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Fondazione IDIS e l'Appaltatore saranno gestiti dal RUP nominato con nota _____ n.del..... , e, per l'Appaltatore dal legale rappresentante pro tempore o da altro soggetto, munito dei necessari poteri di rappresentazione.

Il D.L. per la Fondazione IDIS è stato nominato con decreto dirigenziale n.deldella Direzione Generale; l'Appaltatore provvederà a nominare proprio Capo Progetto.

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Al Responsabile Unico del Progetto (di seguito, per brevità, anche "RUP") sono affidati tutti i compiti attinenti alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto nei limiti delle attribuzioni di cui al presente contratto ed agli altri atti e documenti che regolano l'appalto.

La Fondazione IDIS conferisce mandato al Direttore dei Lavori quale suo rappresentante, per quanto attiene all'esecuzione dell'appalto nei limiti delle attribuzioni previste per legge. La Direzione Lavori ha le funzioni ed i compiti di sovrintendenza, coordinamento e controllo, e vigila che l'esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto del contratto e degli altri documenti che regolano l'appalto nonché delle regole dell'arte, nella piena osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili, ed in genere compie tutte le attività e ha gli obblighi e le responsabilità ad esso demandate dalla legge e attribuite dal committente. Il Direttore Lavori potrà avvalersi di collaboratori ed ausiliari qualificati ai sensi d legge.

L'appaltatore è tenuto ad osservare, riconoscere ed eseguire sia in ambito operativo che amministrativo gli ordini scritti della Direzione Lavori.

Il RUP, il DL e la Fondazione IDIS e/o il soggetto incaricato dalla stessa di svolgere le funzioni di Stazione Appaltante, hanno la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sui lavori.

A tal fine, potranno formulare direttive, assistere ai lavori, effettuare controlli, ordinare prove e, se necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli accertamenti, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di fornire i chiarimenti e le prove richieste.

La vigilanza effettuata dai suddetti soggetti non esclude o riduce la responsabilità dell'appaltatore per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni diretti o indiretti comunque causati.

Art. 6 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore – Cronoprogramma

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale mensile e progressivo dell'avanzamento dei lavori. Inoltre, al programma in parola sarà allegata una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli

L'appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- a) delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- b) della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- c) delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e

al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

d) dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Entro cinque giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori comunicherà all'impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, entro cinque giorni, l'impresa predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Committenza, mediante ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Committenza;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi da Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Committenza o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Committenza;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 81/2008. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Committenza al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 7 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Committenza, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile Unico del Progetto per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.

Le cause di cui al comma 1 dell'articolo 18 del Capitolato Speciale di Appalto non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15 del Capitolato Speciale di Appalto, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16 del Capitolato Speciale di Appalto, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18 del Capitolato Speciale di Appalto, né per l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 21 del Capitolato Speciale di Appalto

Art. 8 - Decorrenza e durata del contratto

Il termine di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto è stabilito in 100 (cento) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, per la progettazione esecutiva e, in 942 (novecentoquarantadue) giorni naturali e consecutivi, per la ultimazione dei lavori. Le attività ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte nel cronoprogramma.

Art. 9 - Termini di esecuzione delle prestazioni

La progettazione esecutiva dovrà avere inizio tempestivamente e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del Contratto. La Stazione Appaltante potrà procedere all'esecuzione anticipata del Contratto ai sensi dell'art.17 comma 8 D. Lgs. 36/2023 previa verifica dei requisiti ed ai sensi dell'art. 50 comma 6 D. Lgs. 36/2023; in caso di mancata stipulazione l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del servizio avviato dal RUP, sempre ai sensi dell'art. 50 comma 6 D. Lgs. 36/2023.

Non costituiscono motivo di proroga all'inizio dell'attività di progettazione esecutiva, la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel Capitolato speciale o che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva.

Il RUP comunica con un congruo preavviso all'affidatario la data di avvio, trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di avvio del servizio, il RUP e l'impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento delle prestazioni affidate.

La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista ... qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni deve pervenire alla Stazione Appaltante entro 100 (cento) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio ed è controllata dal RUP, con le modalità previste nel Capitolato Speciale di Appalto.

L'Appaltatore dovrà apportare tutte le modifiche, integrazioni e aggiornamenti progettuali richiesti in fase di verifica preventiva e validazione del progetto o dagli Enti preposti al rilascio dei pareri, autorizzazioni o nulla osta comunque denominati, consegnando i nuovi elaborati progettuali entro il termine perentorio assegnatogli, senza che ciò costituisca motivo per dare adito alla richiesta di maggiori compensi.

I lavori devono essere iniziati entro _____ (*per esteso*) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo.

Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso al contraente il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora il

contraente non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e il contraente sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è quello fissato dall'art.8 del Capitolato Speciale di Appalto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi prestazionali già previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento od in forza del Capitolato Generale di Appalto, con particolare riferimento alle prescrizioni contrattuali dal Capitolato Speciale di Appalto, agli elaborati, agli atti e ai documenti ivi richiamati e/o ad esso allegati, al Progetto Esecutivo nonché oggetto dell'offerta dell'appaltatore, comprensiva del prezzo e del tempo offerti, i documenti e le dichiarazioni presentate dal medesimo per la partecipazione alla gara, nonché tutti gli atti ed i documenti ivi richiamati.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'Appaltatore ha, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023.

L'Appaltatore dovrà ottemperare alle raccomandazioni contenute nei documenti di progetto e a quanto ulteriormente offerto in sede di gara.

Art. 10 – Anticipazioni, Corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo dei lavori relativi al I° stralcio funzionale è fissato in €00..... (anche in lettere .../..), al netto di I.V.A., come per legge, con il quale l'Appaltatore si intende compensata di tutti gli obblighi e oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

In linea con quanto previsto dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e tale anticipazione sarà recuperata progressivamente all'avanzamento dei lavori mediante ritenuta pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo dei lavori relativi al I° stralcio funzionale su ogni singolo certificato di pagamento emesso di cui all'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto.

Inoltre, come previsto dall'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto, è previsto il pagamento all'Appaltatore di rate di acconto di prezzo ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31 del Capitolato Speciale di Appalto supera l'importo di € 500.000,00. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto si applica quanto previsto dall'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto.

Come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto, il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile Unico del Progetto; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4 del menzionato art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile Unico del Progetto, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile Unico del Progetto formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale; il collaudo dei lavori dovrà intervenire entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori o comunque nei termini stabiliti dall'art. 7 dell'Allegato II.14.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento avverrà con le modalità di cui all'articolo 125, comma 7, del Nuovo Codice dei contratti.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, all'Appaltatore mandatario, a fronte dell'emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti delle mandanti.

Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario e/o postale indicato per iscritto dall'Appaltatore (o altro).

I pagamenti in acconto saranno effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, ferma l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023 nel rispetto di quanto previsto nel predetto Capitolato.

Art. 11 - Clausola Revisione Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, è prevista la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% (tre per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura del 90% (novanta per cento) del valore eccedente la variazione del 3% (tre per cento) applicata alle prestazioni da eseguire. Al verificarsi di detti eventi il corrispettivo sarà adeguato secondo gli indici sintetici, individuati ai sensi del comma 4-quater dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 12 – Garanzia definitiva

La Fondazione IDIS dà atto che l'Appaltatore (o RTI o altro) ha prestato un'idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dall'art. 106, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del n , stipulata con(Agenzia di.....) per un importo pari a Euro....., (.....) corrispondente al % del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

La garanzia fideiussoria viene rilasciata da _____[specificare il soggetto di cui all'articolo 106, comma 3, e le modalità di rilascio previste dal secondo periodo dello stesso comma.]

La garanzia contiene la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Così come prescritto al comma 12 dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, la garanzia fideiussoria presentata è conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La garanzia fideiussoria prevede, altresì, la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito.

È stato designato dal garante per i rapporti con la stazione appaltante il dott./sig. **(inserire i dati anagrafici)**

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla società anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Fondazione IDIS ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per

l'applicazione delle penali.

La Fondazione IDIS ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a reintegrare la garanzia di cui la Fondazione IDIS si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Fondazione IDIS stessa, formulata tramite PEC. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Fondazione IDIS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Detta polizza fideiussoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché ad esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti dell'Amministrazione prot. n....

Art. 13 Obblighi Assicurativi

Ai sensi del comma 10 dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla stipula del Contratto, a produrre entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la Committenza da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12

(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Committenza secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 34 del Capitolato Speciale di Appalto. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Committenza a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) essere pari all'importo del contratto.
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Committenza;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Committenza.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 34 del Capitolato Speciale di Appalto, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

7. L'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in

pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore ad € 1.000.000,00.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori in oggetto, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari ad € 500.000,00

Art. 14 Obblighi dell'appaltatore in caso di recesso o di risoluzione

Ai sensi dell'art. 122, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14, nei casi di recesso, l'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 15 - Ritardi nelle prestazioni – Penali

Fermo quanto previsto ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del d.lgs. 36/2023, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo è applicata una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

La medesima penale giornaliera di cui al comma 1 si applica altresì nei casi di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Committenza non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;
- b) nella ripresa dei lavori successiva a verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino o la sostituzione di lavorazioni non accettabili, difettose o danneggiate.

L'importo complessivo delle penali applicabili non può comunque superare il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta da parte della Fondazione IDIS, a cura del soggetto responsabile individuato nel contratto, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi del ritardo o dell'inadempimento.

L’Affidatario potrà presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine massimo di 3 (tre) giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora tali deduzioni non siano ritenute ammissibili dalla Fondazione IDIS, le penali saranno definitivamente applicate.

Le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del primo pagamento utile successivo al verificarsi del ritardo e imputate mediante ritenuta sull’importo della rata di saldo in sede di collaudo o verifica di conformità finale. A tal fine, l’Affidatario è tenuto a emettere regolare nota di credito di importo corrispondente alle penali applicate; la liquidazione del corrispettivo finale è subordinata alla ricezione della predetta nota di credito.

Resta fermo che l’applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Fondazione IDIS al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.

Art. 16 - Clausola di manleva

L’Appaltatore si obbliga a sollevare e tenere indenne la Fondazione IDIS da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Fondazione IDIS che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 17 - Obblighi sociali tutela dei lavoratori dipendenti

L’Appaltatore (o altro) si obbliga, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari, dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale [o] quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché agli obblighi derivanti da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla normativa vigente.

Le parti danno atto che il CCNL indicato negli atti di gara, applicabile al personale dipendente impiegato nel presente appalto è... L’impresa dichiara e si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente il CCNL...che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara. L’impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per la prestazione del servizio e di procedere in caso di crediti insufficienti allo scopo all'escussione della garanzia fideiussoria. La persistente violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Art. 18 - Vigilanza e controllo

La Fondazione IDIS, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che l'Appaltatore è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al RUP.

Art. 19 – Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 119 del D. lgs. n. 36/2023, in linea con l'art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto, e fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Il subappalto sarà consentito, previa autorizzazione della Fondazione IDIS, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, purché dichiarato in sede di offerta e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subaffidatario dei requisiti richiesti dalla norma.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.

L'Appaltatore (o altro soggetto) in sede di partecipazione alla gara ha dichiarato di voler ricorrere all'istituto del subappalto come di seguito riportato:

.....

Resta fermo che il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore si impegna sin d'ora a sostituire, previa autorizzazione della stazione appaltante, ex art. 119, co. 10, del D.lgs. 36/2023, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui gli articoli da 94 a 98 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il contraente si obbliga, altresì, ad inserire nel contratto con il subappaltatore la clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n. 136/2020.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Fondazione IDIS è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito dell'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Fondazione IDIS si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

Art. 20

Proprietà degli elaborati

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Fondazione IDIS, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la

modifica.

La Fondazione IDIS potrà introdurre agli elaborati consegnati dell'Appaltatore tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto all'Appaltatore medesima e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 21 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore (o altro) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Fondazione IDIS e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore a gare e appalti.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore (o altro) dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

L'Appaltatore (o altro) prende atto che la Fondazione IDIS tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore (o altro) acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di

informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Fondazione IDIS per le finalità sopra descritte.

L'Appaltatore (o altro) si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Fondazione IDIS.

L'Appaltatore (o altro) prende atto che la Fondazione IDIS potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Fondazione IDIS.

Art. 23 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale dell'Appaltatore (o altro) è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Fondazione IDIS (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Fondazione IDIS e l'Appaltatore/ATI.

Art. 24 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Fondazione IDIS;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Fondazione IDIS, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni

per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 25- Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Fondazione IDIS ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 26 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, l'Appaltatore (o altro) si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 27 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

L'Appaltatore o l'ATI/RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

L'Appaltatore o l'ATI/RTI ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n.

..... deldella D.G. gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

L'Appaltatore o l'ATI/RTI si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di ... giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'Appaltatore o l'ATI/RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 28 – Collegio consultivo tecnico

Prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori e comunque non oltre dieci giorni da tale data, sarà costituito il Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 215 del Dlgs 36/2023.

Il collegio consultivo tecnico sarà formato da 3 componenti, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto, con le caratteristiche e modalità precisate dall'Allegato V.2 al Dlgs 36/2023.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri, o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Articolo 29 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Fondazione IDIS e ATI/SOCIETA' si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Fondazione IDIS:
- 2) ATI/SOCIETA':

Art. 30 - Imposte e spese

Come previsto dall'art. 66 del Capitolato Speciale di Appalto, ono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- e) gli oneri e le marche da bollo necessarie per il deposito al Genio Civile dei progetti strutturali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2 del menzionato art. 66 Capitolato Speciale di Appalto, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica che quest'ultimo dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 ELIDE del _____ calcolati secondo l'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.